"ANAS - Società per Azioni"

Statuto

Articolo 1 – Denominazione

- 1.1 La società per azioni denominata "ANAS Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art.7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, è regolata dal presente statuto.
- 1.2 La società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi 358/92 e 157/95, e dell'art. 2, co. 7, lett. a), della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 7 del decreto legge citato, "ANAS S.p.A." succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade ANAS.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1 La società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:
 - a) gestire e manutenere la rete stradale e autostradale nazionale individuata ai sensi dell'art.98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.

- 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;
- b) costruire nuove strade ed autostrade, anche a pedaggio;
- c) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione degli interventi affidati in concessione a terzi e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione:
- d) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale;
- e) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale;
- f) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;
- g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;
- h) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.
- 2.2 Rientra altresì nell'oggetto sociale l'espletamento delle ulteriori attività oggetto di affidamento di cui agli articoli 98 e 99 del

- D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e successiva normativa di attuazione.
- 2.3 Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì:
 - a) operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, anche intermodali, nonché le ulteriori attività di cui all'art. 2.1, in quanto compatibili.
 - b) effettuare in Italia e all'estero consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali.
 - c) operare in Italia e all'estero per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade di interesse storico e dei siti di valore culturale e turistico connessi alla viabilità.
- 2.4 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la Società approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; alla Società compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.
- 2.5 Ferma restando la non trasferibilità a terzi delle funzioni pubbliche di vigilanza, controllo e sicurezza affidate in concessione alla Società, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente dalla Società ovvero da società, consorzi e/o

- imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi anche con contratti di concessione, ai sensi della normativa vigente.
- 2.6 La società potrà compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:
 - svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale, ivi comprese quelle inerenti la mobilità, i servizi agli utenti e quelle volte alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società;
 - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione finanziaria (ex D.Lgs. n. 58/98), della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (ex D.Lgs. n. 385/93);
 - assumere partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie in favore di società, consorzi o imprese partecipate.

Articolo 3 – Sede

- 3.1 La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero.
- 3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di EURO 244.105.639,00 (duecentoquaranta-quattromilionicentocinquemilaseicentotrentanove/00) ed è suddiviso in 244.105.639 (duecentoquarantaquattromilionicentocinquemilaseicentotrentanove) Azioni ordinarie del valore nominale di EURO 1 (uno) ciascuna.

Articolo 6 - Aumento di Capitale

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con le altre modalità previste dalla legislazione speciale per ANAS S.p.A..

6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7 - Azioni

- 7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Ferma restando la titolarità del Ministro dell'economia e delle finanze delle azioni dell'ANAS S.p.A., al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parimenti spettano le decisioni circa l'esercizio dei diritti e dei poteri propri dell'azionista nei sensi e nei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178.
- 7.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 – Obbligazioni

- 8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.
- 8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9 - Assemblea degli Azionisti

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.
- 10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.
- 10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.
- 10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- 10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi quali lettera raccomandata, telegramma o fax atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.
- 10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
- 12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c.
- 12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

- 13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Articolo 14 – Sistemi di amministrazione e di controllo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è affidato ad una società di revisione ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

- 15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti tra cui il Presidente. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea su designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.
- 15.2 Tutti gli Amministratori, tra cui il Presidente, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art. 15.1 del presente Statuto e dell'art. 7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002,

n.178, durano in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. Gli Amministratori nominati successivamente durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., previa designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 – Presidente

- 16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.
- 16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.
- 16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;
 - b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle

società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica;

- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;
- d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
- f) può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

- 17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
- 17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

- 17.3Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.
- 17.4Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.
- 17.5Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma

di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

- 18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie competenze al Presidente ad eccezione:
 - a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;
 - b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;
 - c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società;
 - d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di EURO;
 - f) dell' approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato;

- g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);
- h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di EURO e di beni mobili per importi superiori a 250 mila EURO;
- i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.
- 18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365 c.c. le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.
- 18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può comunque delegare anche ad uno o più Consiglieri il compimento di atti o categorie di atti relativi alle materie già delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e, fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

- 21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sindaci effettivi e supplenti sono eletti su designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 21.2 Tutti i Sindaci, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art.7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. I Sindaci nominati successivamente durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili.

- 21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.
- 21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Articolo 22 – Doveri del Collegio Sindacale

- 22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.
- 22.2 Sino alla data del 30 settembre 2004 il Collegio Sindacale continua a svolgere anche il controllo contabile. A decorrere dal 1 ottobre 2004 il controllo contabile è affidato ad una società di revisione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 23 – Controllo Contabile

- 23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
- 23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo

spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

- 23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.
- 23.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 24 - Direttore Generale

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.

Articolo 25 - Organizzazione della Società

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la struttura organizzativa della Società.

Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio

26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data della prima Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.L. n. 138/2002 e si chiude al 31 dicembre 2003.

- 26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
 - Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1 del presente statuto.
- 26.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

- 27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.
- 27.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 28 – Rinvio

28.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

28.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A.

f.to Vincenzo Pozzi " Paolo Castellini - Notaio